

Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 2 ottobre 2003, n. 229 - Supplemento Ordinario n. 157

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 24.11.2003, n. 326

TITOLO II Correzione dell'andamento dei conti pubblici - Capo III Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale

Articolo 44**Disposizioni varie in materia previdenziale**

1. L'articolo 9, comma 6, della legge II marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni. (2)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi ai periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. (3)

3. All'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (4)

a) al comma 1, dopo le parole: "centoventi giorni" sono aggiunte le seguenti: "; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né procedere alla notifica di atto di precetto"; (5)

b) [sostituire] il comma 1 bis è sostituito dal seguente: (6)

"1 bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 c.p.c. promosso nei confronti di Enti ed Istituti

esercentiforme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell' art. 553 c.p.c. l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate".

4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell' art. 442 del codice di procedura civile può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito.

5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei solisti diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualità di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell' articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (7)

[6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.] (8)

7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993 sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale (9)

8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali ed el pagamento dei contributi agli stessi dovuti. (10)

8 bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it. (10)

8 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006. (10)

8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. (10)

9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all' articolo 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all' articolo 3, commi 2 bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6 ter e 6 quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni il cui personale è iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una

sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto. (11)

9 bis. Il comma 7 dell' articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172 si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell' indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all' articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all' articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". (12)

9 ter. Al comma 8 dell' articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007". (12)

9 quater. Le dotazioni del Fondo di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 ed i 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All' onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell' anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell' ambito dell' unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l' anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l' accantonamento relativo al medesimo dicastero. (12)

9 quinquies. I soggetti di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004. (1) (12)

(1) Nel presente articolo le parole "c.p.c." e "art.", ovunque ricorrano, sono state sostituite rispettivamente dalle parole "del codice di procedura civile" e "articolo", in virtù dell' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003.

(4) Il presente alinea è stato così modificato dall' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003.

(5) La presente lettera è stata così sostituita dall' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003.

(6) La parola tra parentesi quadra contenuta nel presente alinea è stata soppresa dall' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003.

(7) Il presente comma è stato così modificato dall' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003.

(8) Il presente comma prima modificato dall' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003, è stato poi abrogato dall' art. 46, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 con decorrenza dal 24.09.2015.

(9) Il presente comma prima modificato dall' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, è stato, poi, così sostituito dall' art. 1, D.L. 27.01.2004, n. 16, come modificato dall' allegato alla L. 27.03.2004, n. 77 con decorrenza dal 28.03.2004.

(10) Il presente comma prima modificato dall' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, ha, poi, così sostituito l' originario comma 8, in virtù dell' art. 1, comma 374, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006.

(11) Il presente comma è stato così modificato dall' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003.

(12) Il presente comma è stato aggiunto dall' allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003.